

## COLLEGIO DI BOLOGNALOGNA

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI            | Presidente  |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MUCCIARONE          | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LUCARELLI           | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

### FATTO

Il ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Commissioni rete distributiva pro quota:

€ 2.094,00 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.238,95 - già rimborsate in Conteggio estintivo: € 475,14 = € 763,81

Costi assicurativi pro quota:

€ 1.617,69 (totale costo assicurativo) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 957,13 - rimborso premi assicurativi in Conteggio estintivo: € 684,63 = € 272,50

Spese di istruttoria pro quota:

€ 450,00 (totale) / 120 (totale rate) x 71 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 266,25

**Totale rimborso € 1.302,56**

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che, in sede di conteggio estintivo, è già stata rimborsata al ricorrente la somma di 475,14 euro a titolo di "commissioni rete distributiva";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, per quanto concerne gli oneri assicurativi, le compagnie hanno già provveduto a rimborsare l'importo di 684,63 euro;
- che l'intermediario ha inoltre offerto al ricorrente, in sede di riscontro al reclamo, la disponibilità a rimborsare la somma di 18,37 euro, risultante dalla differenza tra i 702,98 euro indicati nel piano annuale di rimborso, in corrispondenza della rata riferita alla data di estinzione anticipata, ed i 684,63 euro già rimborsati, ma il ricorrente ha rifiutato l'offerta;
- che deve ritenersi infondata la domanda del ricorrente relativa alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria poiché ritenute commissioni *up-front*, non potendosi, al riguardo, fare automatica applicazione delle statuizioni della sentenza cd. Lexitor della C.G.U.E. e non essendo quindi condivisibili le conclusioni espresse dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, concedendo al più che la riduzione dei costi *up-front* sarebbe da calcolare secondo la cd. curva degli interessi;
- che, parimenti, infondata risulta la richiesta di rimborso delle spese legali.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Con riguardo agli oneri assicurativi, si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 518,00 (cinquecentodiciotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI